

Proposta di legge del Coordinamento Regionale IPASVI “Disciplina delle attività libero professionali degli infermieri pubblici dipendenti”

I.I.D. Stefano Citterio

Come è ben noto, il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dalla subordinazione nei confronti di un ente pubblico. Il dipendente pubblico è tenuto ad osservare il dovere d'esclusività con la conseguente incompatibilità ad un altro impiego sia di natura pubblica sia privata.

Ciò è regolamentato dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che, all'articolo 53, sancisce che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (...). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”

Di conseguenza nessuno può accettare (o conferire) incarichi retribuiti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e soggetti privati senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Anche il regime sanzionatorio previsto è particolarmente gravoso in relazione al fatto che il dipendente viene anche privato della retribuzione ricevuta per la prestazione effettuata in regime d'incompatibilità o senza preventiva autorizzazione.

Le uniche eccezioni previste riguardano:

- 1) personale in regime di lavoro part-time con contratto non superiore al 50% del debito orario, che deve comunque richiedere autorizzazione all'azienda di appartenenza;*
- 2) il personale medico, nonché tutti i dirigenti sanitari (quindi anche gli infermieri dirigenti) sulla base di quanto disposto dal DM 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*

La proposta di legge, elaborata dal Coordinamento dei Collegi IPASVI della Lombardia, con la consulenza dell'Avvocato Umberto Fantigrossi, prevede il superamento dell'attuale vincolo imposto dal D.L.vo 165/2001 considerando tale limite eccessivamente restrittivo e discriminatorio rispetto ad altre professioni e nei confronti degli infermieri dipendenti da enti privati.

Lo scopo è di rendere più agevole l'esercizio di attività infermieristiche in regime libero-professionale, anche da parte di dipendenti pubblici, al di fuori dell'orario di servizio ed ogni volta non vi sia pregiudizio alcuno per l'ente di appartenenza.

Ciò consentirebbe di valorizzare la professione infermieristica garantendo a tutti i cittadini prestazioni sanitarie qualitativamente valide rilevando che le risorse infermieristiche oggi presenti sul mercato appaiono certamente inferiori alla domanda d'assistenza infermieristica espressa dalla popolazione e dalle diverse istituzioni pubbliche e private.

L'ipotesi in discussione, prevede anche l'approva-

zione tramite Decreto Ministeriale, su proposta della Federazione Nazionale IPASVI, del Nomenclatore Tariffario consentendo in questo modo l'applicazione sistematica. Tale attuazione garantisce: l'infermiere, circa il rispetto

delle tariffe, evitando fenomeni di concorrenza sleale o sfruttamento professionale, e il cittadino rispetto a prestazioni di basso costo rese da soggetti senza formazione o competenze scientifiche.

**IL TESTO PROPOSTO: Disciplina delle attività libero professionali
degli infermieri pubblici dipendenti**

Articoli

Commenti

1. Gli infermieri dipendenti in strutture sanitarie pubbliche possono esercitare l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e previa comunicazione all'ente di appartenenza, che specifichi tempi e modalità di esercizio.	Consente, superando l'attuale regime d'incompatibilità previsto dall'art. 53 D.L.vo 165/2001, d'esercitare l'attività libero professionale sulla base di due requisiti: - fuori dall'orario di servizio; - comunicando preventivamente tempi e modalità di esercizio Non vi è più l'obbligo d'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, bensì una comunicazione preventiva; La possibilità riguarda gli infermieri dipendenti: a Tempo pieno, part-time, a contratto a tempo determinato o indeterminato, ...).
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ente potrà disporre, in tutto o in parte, il divieto di esercizio dell'attività ove siano comprovate conseguenze negative sull'andamento del servizio o situazioni di conflitto d'interesse.	Consente all'ente d'impedire l'esercizio libero professionale. Le conseguenze negative sull'andamento del servizio devono essere "comprovate" e non semplicemente basate su ipotesi o probabilità.
3. Nel caso di mancata comunicazione o di violazione del divieto di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla disciplina contrattuale vigente.	Tende ad escludere la norma che prevede il versamento dell'onorario previsto per la prestazione resa al di fuori di quanto consentito, nel bilancio dell'amministrazione pubblica del lavoratore colpevole. Mantiene la possibilità e la necessità di sanzionare i comportamenti illeciti.
4. È fatto obbligo agli infermieri che svolgono attività in regime libero professionale di applicare le tariffe del nomenclatore tariffario approvato con Decreto del Ministero della salute su proposta della Federazione del Collegi IPASVI.	Determina che il Nomenclatore tariffario, diventi un vincolo normativo a tutela e garanzia dal Cittadino e dell'infermiere libero professionista.

Rimangono vigenti le disposizioni previste all'art. 4, comma 6, DM 28 febbraio 1997, secondo cui "L'attività libero-professionale non può comportare per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali, nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato".

L'approvazione di questa proposta in sede parlamentare non rappresenta un facile obiettivo ma, a nostro parere, rappresenta un importante

passo verso un riconoscimento professionale e sociale sempre maggiori e per uno sviluppo sempre più ampio della libera professione infermieristica.

Rimaniamo in attesa di vostre sollecitazioni o riflessioni su questo argomento che potrete inviarci via mail (info@ipasvicomo.it) o per lettera presso la sede del Collegio in viai Cesare Battisti, 8 20100 Como.

GRAZIE per l'attenzione e per i contributi che ci invierete...